

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza di attribuzione del titolo sportivo di Serie C1 ex art. 52, comma 6 delle N.O.I.F., presentata dalla Società Perugia Calcio S.r.l.;
- vista la relazione predisposta dalla Commissione prevista dall'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F., dalla quale si evince che la società Perugia Calcio S.r.l. ha depositato la manifestazione di interesse, corredata da fideiussione bancaria, e la documentazione prescritta dall'art. 52, comma 6, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) delle N.O.I.F. e che la medesima Commissione ne ha verificato la regolarità;
- preso atto che la Commissione ha accertato la sussistenza dei requisiti di tradizione sportiva di cui all'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F.;
- tenuto conto che la Commissione, attesa la tradizione calcistica della città di Perugia, il titolo sportivo del quale la società Perugia Calcio S.r.l. ha chiesto l'assegnazione ed il potenziale bacino d'utenza, ha considerato soddisfacente l'importo offerto dalla medesima società;
- preso atto che la Commissione ha deliberato all'unanimità di non dare avvio alla fase di rilancio;
- visto il parere favorevole della COVISOC;
- sentito il Sindaco della Città di Perugia;
- preso atto dell'intervenuta affiliazione alla FIGC della società Perugia Calcio S.r.l.;
- ritenuto che sussistono, per i motivi esposti, le condizioni per l'accoglimento della istanza di attribuzione del titolo sportivo di Serie C1 presentata dalla società Perugia Calcio S.r.l.;
- visto l'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di accogliere l'istanza di attribuzione del titolo sportivo di Serie C1 presentata dalla società Perugia Calcio S.r.l. e conseguentemente dispone l'ammissione della medesima società al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2005/2006).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro